COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.9.2018
COM(2018) 657 final

2018/0337 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in relazione all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in relazione alla prevista adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della convenzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA.

2.1. Convenzione di Minamata sul mercurio

La convenzione di Minamata sul mercurio ("l'accordo") è il principale quadro giuridico internazionale volto a proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni atmosferiche e dai rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e suoi composti.

Disciplina l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria allo smaltimento, compreso lo stoccaggio temporaneo di questo metallo, delle sue miscele con altre sostanze, incluse le leghe, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso ("sue miscele"), e di sei suoi composti, nella fattispecie il cloruro di mercurio (I), l'ossido di mercurio (II), il solfato di mercurio (II), il nitrato di mercurio (II), il cinabro e il solfuro di mercurio, ma non dei rifiuti di mercurio.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2017.

L'Unione europea è parte dell'accordo[1] come quasi tutti gli Stati membri[2].

2.2. La conferenza delle parti

La conferenza delle parti dell'accordo ("COP") svolge le funzioni assegnatele dall'accordo e, a tal fine, vaglia e intraprende anche altre azioni che potrebbero essere necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, tra cui l'adozione di orientamenti pertinenti.

In base all'articolo 28 dell'accordo e alla decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla COP nella prima riunione (24-29 settembre 2017), ciascuna parte dispone di un voto; l'Unione però, essendo un'organizzazione d'integrazione economica regionale, esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti dell'accordo. L'Unione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti

Il 19 novembre 2018, nella sua seconda riunione, la COP dovrà adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo ("l'atto previsto").

---

[1] Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

[2] Al 7 settembre 2018 ventidue Stati membri avevano ratificato la convenzione di Minamata sul mercurio: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

L'atto previsto è inteso a stabilire orientamenti allo scopo di assicurare lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto di questo metallo, delle sue miscele e di sei suoi composti (cloruro (I), ossido (II), solfato (II), nitrato (II), solfuro di mercurio e cinabro), ma non dei rifiuti di mercurio. Nella pratica l'atto previsto riguarda principalmente lo stoccaggio di mercurio metallico liquido.

A norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, le misure che le parti sono tenute ad adottare per assicurare uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto devono tenere conto degli orientamenti emanati dalla COP.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ADOTTATA A NOME DELL'UNIONE

La proposta di posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere, alla seconda riunione della COP, l'adozione dell'atto previsto.

Il contenuto dell'atto previsto è il risultato del processo intersessione avviato dalla COP nella prima riunione mediante la decisione MC-1/18[3], secondo la quale il segretariato dell'accordo doveva rivedere ulteriormente il progetto di orientamenti e sottoporre il progetto riveduto all'esame della COP nella seconda riunione per l'eventuale adozione. Un contributo significativo a questo processo è stato fornito da esperti dell'Unione, che hanno inviato le loro osservazioni al segretariato in conformità del calendario stabilito dalla decisione MC-1/18. Il progetto di orientamenti che è risultato dalla revisione del segretariato tiene conto dei contributi degli esperti dell'Unione, dalla quale non sono pervenute ulteriori osservazioni dato che gli orientamenti sono coerenti con l'acquis, ivi compreso con la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose[4], che interessa le riserve di mercurio di grandi dimensioni. È inoltre prevista negli orientamenti la possibilità di applicarli in modo flessibile, in particolare per quanto riguarda le riserve più piccole.

La posizione proposta è coerente con le politiche e la legislazione dell'Unione in materia di mercurio perché le parti dell'accordo, attuando l'atto previsto, contribuirebbero a ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio stoccato temporaneamente, concorrendo in tal modo a proteggere la salute umana e l'ambiente, anche nell'Unione.

È necessario definire la posizione dell'Unione dati gli effetti giuridici degli orientamenti riveduti dei quali, una volta emanati, le parti dell'accordo dovranno tener conto in sede di adozione delle misure di stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto di mercurio, delle sue miscele e dei sei composti summenzionati, ad esclusione dei rifiuti di mercurio.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti*

---

[3] Decisione MC-1/18 *Draft guidelines on the interim storage of mercury and mercury compounds referred to in paragraph 3 of article 10*, relazione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio relativa ai lavori della prima riunione, UNEP/MC/COP1/29 del 22.11.2017.

[4] GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[5].

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La COP è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione di Minamata sul mercurio.

L'atto previsto, che la COP è chiamata ad adottare, costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto ha effetti giuridici perché le parti dell'accordo devono tenerne conto quando prendono misure per assicurare lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, delle sue miscele e di sei suoi composti (cloruro (I), ossido (II), solfato (II), nitrato (II), solfuro e cinabro), ma non dei rifiuti di mercurio.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale è adottata la posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

[5] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

2018/0337 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione alla seconda riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio in relazione all'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di Minamata sul mercurio[6] ("l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio[7] ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti dell'accordo alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3) La conferenza delle parti dell'accordo, nella sua seconda riunione del 19-23 novembre 2018, deve adottare gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella conferenza delle parti dell'accordo, perché gli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui le parti dell'accordo dovranno tenere conto all'atto di adottare misure di stoccaggio temporaneo, avranno effetti giuridici.

(5) L'Unione ha contribuito alla revisione del progetto di orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto nel quadro dei lavori intersessione degli esperti, avviati con la decisione MC-1/18[8] adottata dalla conferenza delle parti dell'accordo nella prima riunione; l'Unione non ha ritenuto necessario proporre ulteriori modifiche del progetto riveduto di orientamenti che è risultato dai lavori intersessione.

---

6 Una copia certificata della convenzione di Minamata sul mercurio è disponibile all'indirizzo: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/10/20131010%2011-16%20AM/CTC-XXVII-17.pdf

7 Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

8 Decisione MC-1/18 *Draft guidelines on the interim storage of mercury and mercury compounds referred to in paragraph 3 of article 10*, relazione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio relativa ai lavori della prima riunione, UNEP/MC/COP1/29 del 22.11.2017.

(6) La proposta di orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, dovrebbe pertanto essere sostenuta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella seconda riunione della conferenza delle parti dell'accordo è la seguente:

l'Unione europea sostiene alla seconda riunione della conferenza delle parti dell'accordo l'adozione degli orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio, di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche minori dei documenti di cui al primo comma senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente